



CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA

C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N.3
PROVINCIA DI SASSAI – ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO

ORDINANZA SINDACALE N. 24

DEL 22/08/2019

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO AI FINI ALIMENTARI DELL'ACQUA PROVENIENTE DAL ALCUNE FONTI PUBBLICHE NELLA CITTÀ DI TEMPIO PAUSANIA.

IL VICE SINDACO

in sostituzione del sindaco dichiarato decaduto per incompatibilità sopravvenuta con la deliberazione del C.C. n. 23 del 15 maggio 2019;

Vista la nota del 22.08.2019 (ns. Prot. 21564 del 22.08.2019) pervenuta da A.T.S. Sardegna – Tutela Salute con la quale si da notizia che l'Agenzia ARPAS di Sassari ha eseguito analisi sulle acque erogate da alcune fonti pubbliche, riscontrando la NON rispondenza delle acque prelevate, rispetto ai parametri stabiliti nel D. Lgs. N. 31/01, (superamento dei valori dei parametri relativi a: coliformi totali);

Dato atto che le fonti interessate sono:

- a) **Fonte pubblica Parco San Lorenzo;**
- b) **Fonte pubblica Fonte Nuova;**
- c) **Fonte pubblica Rinaggiu (Fonte superiore SX);**

Considerato che nella stessa nota si precisa che:

- le acque erogate dalle suddette fonti devono ritenersi non idonee per gli usi potabili e per l'incorporazione negli alimenti se non previa prolungata bollitura;
- che L'Ente gestore (Comune di Tempio Pausania) è invitato a comunicare al Dipartimento di Prevenzione del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ATS sardegna, gli interventi previsti o posti in essere, finalizzati al ripristino della qualità dell'acqua;

Ritenuto urgente provvedere in merito, costituendo tale inconveniente un pericolo per la salute pubblica;

Richiamato l' art. 54 del d.lgs n. 267 del 18.08.2000, che pone in capo al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti a salvaguardia dell'incolumità pubblica;

Considerata l'urgenza di provvedere in merito;

ORDINA

• Nelle seguenti fonti:

- a) **Fonte pubblica Parco San Lorenzo;**
- b) **Fonte pubblica Fonte Nuova;**
- c) **Fonte pubblica Rinaggiu (Fonte superiore SX);**

E' vietato l'utilizzo dell'acqua per gli usi potabili e per l'incorporazione negli alimenti se non previa prolungata bollitura;

E' fatto obbligo al servizio comunale competente di predisporre immediatamente tutti gli interventi necessari per ripristinare la qualità dell'acqua della rete in conformità dei parametri stabiliti dal D.Lgs. 31/01.

Il presente divieto è valido fino alla comunicazione da parte della ATS Sardegna – Tutela Salute dell'avvenuto ripristino delle condizioni di conformità dell'acqua erogata ai parametri di legge.

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga notificata:

- al Servizio di Igiene Pubblica della ATS SARDEGNA – ASSL Olbia
- all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità
- alle forze dell'ordine pubblico
- al comando di Polizia Locale
- al Prefetto di Sassari

e pubblicata:

- sul Sito internet istituzionale;
- all'Albo Pretorio on line del Comune per QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI e depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento è il Geom. Salvatore Bicchiri, responsabile servizio Edilizia Privata, Cartografico ed Ambiente.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale (L. 06/12/1971 n. 1034) o in via alternativa al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

Tempio Pausania lì 22/08/2019

Il ViceSindaco
Giovanni Antonio Addis

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005